

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05492/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5492 del 2019, proposto da

Giovanni Iannaccio, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi ed Emanuele Condò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vvf, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale Aff. Gen. non costituiti in giudizio;

nei confronti

Emanuele Gianni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

- del Decreto prot. n. 101 del 20/03/2019, comunicato con nota prot n. 9489 del 20/03/2019, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008;
- del verbale n. 25 del 01/03/2019 citato nel suindicato Decreto prot. n. 101 del 20/03/2019, con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, c. 1, lett. d);
- di ogni atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 11.7.2019, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 7251/2019, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare la sussistenza di una "alterazione della visione dei colori: discromatopsia" del ricorrente, rilevando che "non è stata riscontrata una alterazione della visione dei colori: Discromatopsia";

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente

pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 70 (settanta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio dell'8 novembre 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione.

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio dell'8 novembre 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.